

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**PIERANTONI.** Vorrei fare osservare alla Camera e alla Commissione l'ordine poco logico di questa legge.

Essa è divisa in nove titoli. Il primo titolo è chiamato: *Disposizioni generali*, l'ultimo: *Disposizioni finali*. Il titolo secondo è intitolato: *Della ammissione, della promozione, della traslocazione*. Intanto noi passiamo a votare l'articolo 8 che parla della perdita dell'impiego, senza che prima si sia discusso quali siano le condizioni ed i modi, coi quali si possa divenire impiegato dello Stato.

Pare dunque a me che si dovrebbe concedere alla Commissione la facoltà di stralciare dal titolo secondo gli articoli relativi alle condizioni per aspirare agli impieghi e farli collocare fra le disposizioni generali, nel novero degli articoli d'introduzione alla legge. Si dovrebbe cominciare dal dire: Coloro che aspirano ad impieghi civili debbono adempiere a queste e queste condizioni. Poi si dirà: Gli impiegati civili che appartengono a queste categorie, ecc., ecc. La mia proposta tende ad ottenere un miglior ordine nella ripartizione della legge.

Credo in ciò di trovare l'appoggio della Commissione e dello stesso Ministero.

**PRESIDENTE.** La Commissione...

**LUGLI, relatore.** La Commissione non ha difficoltà, qualora si possa, di dare a questo articolo una sede più opportuna. Debbo però osservare che può rimanere benissimo nelle disposizioni generali, perchè in esse si contempla, generalmente parlando, quando un impiegato perda tale sua qualità. Non vi è proprio contraddizione logica, come ha detto l'onorevole Pierantoni, ma tuttavia si potrà vedere se questo articolo potrà trovare una sede più opportuna.

**PIERANTONI.** Sono d'avviso che, se si riconosce essere parte delle disposizioni generali quelle che regolano i modi onde si perde l'impiego, debbano pure far parte delle stesse disposizioni generali i modi coi quali si acquista.

**SPANTIGATI.** Vi è l'articolo 14.

**PIERANTONI.** Ma l'articolo 14 dispone che coloro i quali aspirano agli impieghi, debbono essere cittadini italiani, e via discorrendo. Pare che questo articolo non costituisca una parte speciale della legge ma bensì generale. È una questione generale di metodo; ed io l'aveva detta *logica*, perchè mi sembra che non si possa perdere se non ciò che si è acquistato. Sotto quest'aspetto io ho usata una frase tutta parlamentare, sopra la quale spero che un ingegnere non possa trovare un fatto personale, perchè gli ingegneri sono uomini precisi ed esatti.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 7 ora 8.

Ne do nuovamente lettura, salvo poi a vedere dove meglio si possa collocare.

« La qualità d'impiegato civile si perde: per la perdita della nazionalità italiana; per dimissione volontaria; per dispensa dal servizio; per collocamento a riposo; per revocazione; per destituzione. »

(È approvato.)

« Titolo II. *Dei consigli d'amministrazione e di disciplina* — Articolo 9. Presso l'amministrazione centrale sarà stabilito un Consiglio di disciplina per gli alti funzionari indicati nel primo capoverso del seguente articolo, e saranno creati Consigli amministrativo-disciplinari per tutti gli altri impiegati. Questi Consigli saranno nominati al principio d'ogni anno. »

Su quest'articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Mantellini.

**MANTELLINI.** Io, per verità, credo che non si possa discutere di quest'articolo 8, ora diventato 9, senza in pari tempo discutere anche dell'articolo successivo, imperocchè vi si organa il Consiglio di disciplina ed il Consiglio di amministrazione. L'articolo 10 del progetto ministeriale già comincia a trattarne, disponendo che i Consigli di amministrazione e di disciplina dovranno comporsi ciascuno di cinque funzionari nominati al principio di ogni anno.

È una preghiera sulla quale si deve andare, credo, facilmente d'accordo, oppugnando io il concetto della Commissione e propugnando quello che ha determinato il Ministero nella composizione di questi due Consigli.

Quindi se l'onorevole presidente non avesse difficoltà, e con lui la Camera, pregherei che si desse lettura contemporaneamente dei due articoli, perchè sono proprio connessi in maniera da non essere compatibile la discussione dell'uno senza discutere in pari tempo anche dell'altro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mantellini, ella può parlare dell'uno e dell'altro, tanto più che era iscritto su tutti e due gli articoli.

**MANTELLINI.** Io credo faccia d'uopo leggerli tutti e due.

**PRESIDENTE.** Se vuole, leggeremo anche l'articolo 9 divenuto 10.

« Per i direttori generali, i prefetti, gli intendenti di finanza, gli ispettori generali e i direttori capi di divisione dei Ministeri ed altri impiegati di pari grado, il Consiglio di disciplina sarà composto di due consiglieri della Corte dei conti, di un consigliere d'appello e di un consigliere della Corte di